

DALLA PRIMA PAGINA

Quella prova di forza del Comitato Lep...

(...) e, soprattutto, che apre la via a una competizione regolativa fra i due organi, destinata a provocare gravi tensioni sul duplice piano, politico e giuridico.

Anzitutto un chiarimento sulla concomitanza temporale, la quale è stata provocata scientemente alla stregua di una partita a scacchi (se non proprio a poker). Al comunicato della Consulta (2 ottobre), che annunciava la fissazione dell'udienza in una data utile per concludere il giudizio costituzionale entro il giorno di scadenza dei tre giudici di nomina parlamentare (21 dicembre), ha fatto seguito a stretto giro il comunicato del Comitato Lep (4 ottobre), che avvisava della conclusione del proprio compito entro il medesimo termine (ora fissato per il 12 dicembre). Per contro, sarebbe stata doverosa una sospensione dei lavori con contestuale richiesta di proroga della relativa scadenza.

Di qui, per l'appunto, la dichiarazione di una prova di forza (scacchi o poker?) del Comi-

tato Lep dagli effetti che occorre ben chiarire.

Apparentemente i percorsi delle due leggi sono distinti: la legge Calderoli riguarda l'autonomia differenziata, mentre quella di Bilancio 2023 concerne la determinazione del Lep. Astrattamente, dunque, non esisterebbe alcuna obiezione a mantenere ferma la prosecuzione separata dei due percorsi. E tuttavia non è così. Vale per le due leggi la metafora delle «convergenze parallele» che ha segnato il destino della Prima Repubblica in ordine ai percorsi fra DC e PCI: paralleli, ma convergenti, tali da non poter esistere l'uno indipendentemente dall'altro, come in effetti poi è accaduto.

E infatti, molte delle questioni oggetto del giudizio di costituzionalità intersecano quelle oggetto dell'opera definitoria del Comitato. Si pensi, fra le tante, alla questione della classificazione delle materie regionali, che la legge Calderoli divide a seconda della riferibilità o meno al Lep, con la conseguenza di rendere le seconde imme-

diatamente trasferibili alle regioni richiedenti previa intesa con lo Stato. Ancora di più, si pensi alla questione dei principi da impiegare per la definizione del Lep: se idonei a delimitare la forza politica del Governo, ovvero se destinati a lasciare al Governo un potere normativo indiscriminato e perciò arbitrario a discapito di quello del Parlamento.

E tuttavia il Comitato Lep, non intendendo considerare una tale correlazione fra il giudizio della Consulta e il proprio lavoro definitorio, si appresta ora a compiere un quadruplo salto mortale:

1) ultimare il lavoro di determinazione del Lep sulla base di principi costituzionalmente dubbi, vale a dire esercitando un potere definitorio che si prospetta come illimitato e arbitrario;

2) operare sulla base di una nozione di Lep restrittiva e penalizzante le regioni deboli, in quanto limitata alla dimensione finanziaria dei soli Lep "prestazionali" a discapito di altri possibili interventi utili a ga-

rantire i diritti civili e sociali, come pure hanno inutilmente eccepito molti autorevoli componenti del medesimo Clep e lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio;

3) stante l'assenza di effettivi principi e criteri direttivi, quantificare le risorse per i fabbisogni standard sulla scorta di un'analogia con le metodologie di calcolo impiegate per gli enti locali. Analogia tuttavia illegittima per più ragioni: a) anzitutto, per la differenza dei dati statistici a disposizione fra quelli già completati degli 8.000 comuni e quelli ancora da completare delle 15 regioni a statuto ordinario; b) in secondo luogo, per la particolare metodologia di selezione dei dati impiegata per i Comuni, ottenuti sulla base di complessi questionari sui fabbisogni standard rivolti ai medesimi enti nel costante tentativo di superare il criterio della spesa storica a vantaggio di quello della spesa standard; c) infine, per la non applicabilità dei criteri di calcolo presi a riferimento, in quanto esclusivamente dedicati agli enti locali;

4) introdurre criteri di calcolo dei fabbisogni regionali per

le materie Lep assolutamente inediti sul piano legislativo e totalmente arbitrari sul piano decisionale, tali da far tornare alla mente le «gabbie salariali» di triste memoria. Il pensiero corre ai criteri già dibattuti nel Comitato e recentemente divulgati dalla stampa con serrate critiche di studiosi e opinionisti, facenti riferimento (testuale) alle «reali necessità finanziarie di un ente per garantire un determinato servizio in base alle caratteristiche dei diversi territori, clima, costo della vita e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente».

Ed è a tale livello, per l'appunto, che si concretizza la prova di forza intentata dal Comitato Lep. Questo ha dimostrato di non volersi curare dell'esito della decisione della Corte costituzionale, sebbene necessariamente correlato al proprio lavoro definitorio. Forse che si ritiene superiore al Giudice costituzionale? Forse che ne considera l'apporto insignificante e ininfluenza? Forse che ignora quanto il dialogo fra Corte e Legislatore sia stato decisivo per lo sviluppo del Paese? O forse, peggio ancora, intende lasciare aperta alla politica una via di fuga in caso di di-

chiarazione d'illegittimità sia pure parziale della Legge Calderoli? In tale evenienza, infatti, il lavoro di definizione del Lep potrebbe servire per compensare lo scorno della sanzione d'illegittimità ricevuta, potrebbe offrire una bandiera da brandire sulle barricate del nord. Il mancato avvio della differenziazione regionale sarebbe compensato dalla battaglia per la fissazione di Lep restrittivi e quantificati in modo differenziato e soprattutto arbitrario. Cambiando l'ordine dei fattori, il risultato politico non cambierebbe.

Ecco perché è istituzionalmente necessario che il Governo sospenda urgentemente il lavoro del Comitato Lep in attesa della decisione della Corte costituzionale, così da consentire al Parlamento l'eventualità di adeguare il percorso di definizione del Lep a quanto motivato dalla Consulta.

Lo stato sociale del Paese non merita di essere stravolto da surrettizie temporalità e da incontrollate competizioni regolative. È un dovere che grava su tutte le forze politiche e territoriali. Da ora.

Vincenzo Tondi della Mura

© RIPRODUZIONE RISERVATA